

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, novembre 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)
---	---	--

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED  
ALLE PROVINCE AUTONOME  
(GIUGNO – NOVEMBRE 2018)**


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

## Indice delle pronunce

<b>1. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2018, n. 122</b> .....	<b>4</b>
Esame della pronuncia .....	4
1. La norma oggetto di impugnazione.....	4
2. Inammissibilità della questione posta in relazione alla violazione della normativa statale secondaria in materia di competenza concorrente .....	5
3. L’esame nel merito: Violazione e rispetto dei principi fondamentali in materia di istruzione pubblica .....	5
<b>2. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2018, n. 124</b> .....	<b>7</b>
Esame della pronuncia .....	7
1. La norma oggetto di impugnazione.....	7
2. L’esame nel merito: la disciplina delle sanzioni agli enti locali in materia di finanza pubblica compete al legislatore statale.....	8
<b>3. Corte costituzionale, ordinanza 13 giugno 2018, n. 129</b> .....	<b>9</b>
<b>4. Corte costituzionale, sentenza 26 giugno 2018, n. 134</b> .....	<b>10</b>
Esame della pronuncia .....	10
1. Le norme oggetto del giudizio .....	10
2. L’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sulla potestà legislativa regionale in materia elettorale.....	10
<b>5. Corte costituzionale, sentenza 11 luglio 2018, n. 152</b> .....	<b>12</b>
Esame della pronuncia .....	13
1. La norma oggetto di impugnazione.....	13
2. L’esame nel merito: natura propria o derivata della tassa automobilistica istituita da una Regione a statuto speciale.....	13
3. L’esame nel merito: legittimità dell’immediata iscrizione a ruolo della tassa automobilistica regionale siciliana .....	15
<b>6. Corte costituzionale, ordinanza 11 luglio 2018, n. 155</b> .....	<b>19</b>
<b>7. Corte costituzionale, sentenza 17 luglio 2018, n. 159</b> .....	<b>20</b>
Esame della pronuncia .....	20
1. La norma oggetto di impugnazione.....	20
2. Una questione preliminare: gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 sulla nomina dei direttori generali delle aziende ospedaliere .....	20
3. L’esame nel merito: le regole in materia di selezione dei dirigenti sanitari sono principi fondamentali della materia .....	21
<b>8. Corte costituzionale, sentenza 20 luglio 2018, n. 168</b> .....	<b>23</b>
Esame della pronuncia .....	23
1. Le norme oggetto di impugnazione .....	23
2. L’esame nel merito: L’elezione di secondo grado della legge n. 56 del 2014 è principio di grande riforma economico sociale.....	23
3. L’esame nel merito: Anche la gratuità dell’incarico e il numero dei consiglieri previsti dalla legge n. 56 del 2014 sono principi di grande riforma economico sociale .	25
<b>9. Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 2018, n. 172</b> .....	<b>26</b>
Esame della pronuncia .....	26
1. Le norme oggetto di impugnazione .....	26

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

2. L'esame nel merito: Legittimità dell'esenzione del ticket sanitario per i minori affidati dall'autorità giudiziaria .....	27
3. L'esame nel merito: I finanziamenti del fondo sviluppo e coesione 2014-2020 hanno natura vincolata.....	27
4. L'esame nel merito: Nel silenzio del legislatore regionale l'incarico di partecipazione ad un comitato è gratuito.....	28
5. L'esame nel merito: Illegittimità di disposizioni regionali in tema di paesaggio contrastanti con la disciplina statale .....	28
6. L'esame nel merito: Legittimità della mancata previsione di un canone concessorio per l'uso del bene demaniale limitato nel tempo .....	30
7. L'esame nel merito: L'Arpa non può essere qualificato come ente del settore sanitario.....	30
8. L'esame nel merito: è illegittima l'esclusione dei fisioterapisti dalle attività professionali da svolgere a fini di prevenzione nell'ambito delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.....	32
<b>10. Corte costituzionale, sentenza 26 luglio 2018, n. 178 .....</b>	<b>34</b>
Esame della pronuncia .....	34
1. Le norme oggetto di impugnazione .....	34
2. Premessa: evoluzione della disciplina legislativa in materia di piani paesistici .....	35
3. L'esame nel merito: L'obbligo di copianificazione paesaggistica è norma fondamentale di riforme economica sociale vincolante per le regioni a statuto speciale	36
4. L'esame nel merito: I procedimenti di gestione dell'uso civico da parte del legislatore statale sono tipici.....	37
<b>11. Corte costituzionale, ordinanza 26 luglio 2018, n. 179 .....</b>	<b>39</b>
<b>12. Corte costituzionale, ordinanza 12 ottobre 2018, n. 187 .....</b>	<b>40</b>
<b>13. Corte costituzionale, 14 novembre 2018, n. 198 .....</b>	<b>41</b>
Esame della pronuncia .....	44
1. Le norme oggetto di impugnazione .....	44
2. L'esame nel merito: la disciplina della VIA rientra tra le norme di riforma economico sociale .....	45
3. L'esame nel merito: L'applicazione delle riforme statali alle province autonome e alla regione Trentino alto-adige .....	46
4. L'esame nel merito: Le ulteriori questioni di legittimità costituzionale .....	46
<b>14. Corte costituzionale, sentenza 15 novembre 2018, n. 201.....</b>	<b>48</b>
Esame della pronuncia .....	48
5. Le norme oggetto di impugnazione .....	48
6. L'esame nel merito: il taglio di piante rientrante nella manutenzione ordinaria non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica .....	49

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, novembre 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)
---	---	--

## 1. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2018, n. 122

<b>MATERIA</b>	Istruzione pubblica
<b>OGGETTO</b>	Artt. 1, comma 2; 3, comma 2; e 4, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2016, n. 14 (Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione)
<b>RICORRENTE</b>	Presidente del Consiglio dei ministri
<b>RESISTENTE</b>	Provincia autonoma di Bolzano
<b>TIPO DI GIUDIZIO</b>	Legittimità costituzionale in via principale
<b>ESITO DEL GIUDIZIO</b>	1) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2016, n. 14 (Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione), nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 13-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 giugno 2000, n. 12 (Autonomia delle scuole), limitatamente all'esclusione del carattere sempre collegiale dell'organo chiamato a svolgere le verifiche e ad esprimere la proposta di valutazione; 2) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016, nella parte in cui introduce il comma 4 dell'art. 13-bis della legge prov. Bolzano n. 12 del 2000; 3) <i>dichiara</i> estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 4, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

### ESAME DELLA PRONUNCIA


#### 1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza ha ad oggetto gli articoli 1, comma 2; 3, comma 2; e 4, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2016, n. 14 (Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione).

L'art. 1, comma 2, ha inserito nella legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 giugno 2000, n. 12 (Autonomia delle scuole) l'art. 13-bis, dedicato alla valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici.

L'art. 3, comma 2, ha introdotto nella legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 luglio 2008, n. 5 (Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione) l'art. 1-septies, il quale disciplina la valutazione delle competenze degli studenti fino al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado. L'art. 4, comma 4, ha modificato l'art. 12 della legge della Provincia di Bolzano 12 dicembre 1996, n. 24 (Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante), mediante l'inserimento dei commi 6-bis e 6-ter, i quali disciplinano particolari modalità di reclutamento ed assunzione del personale insegnante.

La legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 8 ha successivamente abrogato sia l'art. 1-septies della legge provinciale n. 5 del 2008, introdotto dall'art. 3,

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

comma 2, della legge provinciale n. 14 del 2016, sia i commi 6-bis e 6-ter dell'art. 12 della legge provinciale n. 24 del 1996, inseriti dall'art. 4, comma 4, della stessa legge n. 14 del 2016.

Conseguentemente il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato parzialmente all'impugnazione, con specifico riferimento alle disposizioni degli artt. 3, comma 2, e 4, comma 4. La rinuncia parziale è stata accettata dalla Regione, per cui la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, relativamente a tali norme.

La Corte pertanto si è espressa su l'art. 3, comma 2, e l'art. 4, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 2016.

## **2. INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE POSTA IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE SECONDARIA IN MATERIA DI COMPETENZA CONCORRENTE**

Tra le varie questione di ammissibilità merita una trattazione particolare quella relativa alla violazione della normativa statale secondaria. In specifico la Corte evidenzia che:

- L'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) prevede che gli atti amministrativi statali di indirizzo e coordinamento sono vincolanti solo per gli obiettivi e i risultati;
- L'art. 117, sesto comma della Cost. attribuisce allo Stato la potestà regolamentare solo nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato, cosicché, vertendosi nel caso di specie in una materia di competenza concorrente, l'autonomia legislativa provinciale non può essere limitata da un atto statale secondario.


La Corte richiama la propria pacifica giurisprudenza in materia per cui «[l']obbligo di adeguamento a carico della legislazione delle Province autonome può derivare soltanto da una norma statale avente rango legislativo, e non, invece, da norma di rango secondario» (sentenza n. 267 del 2003; nello stesso senso, sentenze n. 183 del 2012, n. 209 del 2009, n. 533 del 2002, n. 371 e n. 84 del 2001).

L'ovvia conclusione del ragionamento della Corte è quello per cui le norme secondarie statali non possono stabilire i principi della legislazione statale e pertanto la loro violazione non può determinare l'illegittimità della legislazione provinciale. La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso con riferimento alla violazione di tale parametro.

## **3. L'ESAME NEL MERITO: VIOLAZIONE E RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI ISTRUZIONE PUBBLICA**

Analizzando il merito delle questioni ad essa sottoposte, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità dell'art. 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 2016 che introduce il comma 3 dell'art. 13-bis della legge prov. Bolzano n. 12 del 2000, limitatamente all'esclusione del carattere sempre collegiale dell'organo chiamato a svolgere le verifiche e ad esprimere la proposta di valutazione.


Emerge infatti che nell'art. 25, primo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si stabilisce che "I dirigenti scolastici [...] sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa», disposizione che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 «costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione». Ulteriore regolazione si ha nella legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce che «Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione» (art. 1, comma 93).

La disciplina provinciale ha previsto una peculiare disciplina della valutazione dei dirigenti scolastici, ed in particolare;

- tre distinte scansioni temporali del servizio oggetto di valutazione (servizio in anno di prova, servizio annuale e servizio globale). La disposizione è ritenuta legittima sulla considerazione che seppure è dissimile rispetto a quella prevista dalla legge statale, è coerente con la natura triennale dell'incarico dirigenziale e dunque non viola il principio fondamentale enunciato dal legislatore statale (art. 13-bis, comma 1, legge provinciale 12 del 2000);
- l'identificazione degli ambiti da considerarsi ai fini della valutazione. Anche in questo caso la Corte ritiene legittima la disposizione in quanto la differenza con la disciplina statale riguarda solo la formulazione letterale della norma ma non la concreta natura (art. 13-bis, comma 2);
- attribuzione della competenza ad adottare il provvedimento di valutazione del dirigente scolastico, all'intendente scolastico. In questo sussiste effettivamente il contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale, in quanto ai sensi dell'art. 25, primo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 1, comma 94 della legge n. 107 del 2015, le verifiche prodromiche al provvedimento di valutazione sono in ogni caso affidate ad un nucleo di valutazione, istituito presso l'amministrazione scolastica regionale. L'innovazione introdotta dalla disciplina provinciale e le differenze tra i due modelli di valutazione non attengono alla mera «composizione» dell'organo ma riguardano la sua stessa identità e la sua funzione, essendo il requisito della collegialità volto a valorizzare il contributo di diverse professionalità e la migliore ponderazione degli interessi coinvolti (art. 13-bis, comma 3).
- l'attribuzione all'intendente scolastico del potere di approvare, «su richiesta» del dirigente scolastico interessato, «anche una forma di valutazione alternativa per la valutazione del servizio annuale e globale». Anche questa norma contrasta con i principi fondamentali della materia previsti dalla legge statale, considerando che tale potestà non trova alcun riferimento nella legge statale, introduce un grave elemento di incertezza della valutazione, non prevedendo alcuna indicazione sulla natura e i limiti di tale procedura, viola la necessaria terzietà dell'organo di valutazione e vanifica la predeterminazione dei criteri oggettivi e uniformi di valutazione.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, novembre 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)
---	---	--

## 2. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2018, n. 124


<b>MATERIA</b>	Finanza pubblica
<b>OGGETTO</b>	Art. 10, comma 2, lettera d), della <a href="#">legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017)</a>
<b>RICORRENTE</b>	Presidente del Consiglio dei ministri
<b>RESISTENTE</b>	Provincia autonoma di Trento
<b>TIPO DI GIUDIZIO</b>	Legittimità costituzionale in via principale
<b>ESITO DEL GIUDIZIO</b>	<i>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017), nella parte in cui introduce, nell'art. 8, comma 1, terzo periodo, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011)», le parole «, nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali».</i>

### ESAME DELLA PRONUNCIA

#### 1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La norma impugnata è l'art. 10, comma 2, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017) che introduce modificazioni all'art. 8 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011)», In particolare, l'art. 10, comma 2, lettera d), della legge prov. Trento n. 20 del 2016 prevede che «alla fine del comma 1 sono inserite le parole: “, *nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali. Con riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori si applica quanto disposto dalla disciplina statale per le medesime fattispecie*”».

Per effetto di tali modifiche, l'art. 8, comma 1, della legge prov. Trento n. 27 del 2010 risulta così formulato: «*A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di equilibrio dei bilanci. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità di monitoraggio e certificazione delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato, nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali. Con riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori si applica quanto disposto dalla disciplina statale per le medesime fattispecie*».

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

## **2. L'ESAME NEL MERITO: LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA COMPETE AL LEGISLATORE STATALE**

La Corte dichiara fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 79, comma 3, dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e all'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione all'art. 1, comma 475, della legge n. 232 del 2016.


L'art. 1, comma 475 della legge n. 232 del 2016, alle lettere a) e b) è stato dichiarato illegittimo solo con riferimento alla parte in cui prevedeva che gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia «sono tenuti a versare l'importo della sanzione per il mancato conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica al bilancio dello Stato anziché a quello delle suddette autonomie speciali» (sentenza n. 101 del 2018).

Tuttavia i vincoli di finanza pubblica hanno un carattere generale e indefettibile che comporta la necessità di un sistema sanzionatorio omogeneo nei confronti di tutti gli enti locali, disciplinato dal legislatore statale in quanto, «per quel che attiene al sistema sanzionatorio, “[l]a finanza delle Regioni a statuto speciale è [...] parte della ‘finanza pubblica allargata’ nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell’esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica” (sentenza n. 425 del 2004). Ne consegue che – anche in relazione al sistema sanzionatorio che costituisce naturale deterrente per ogni singola infrazione degli enti territoriali ai vincoli di finanza pubblica – non può essere ipotizzata “una differenziazione per gli enti operanti nelle autonomie speciali in relazione ad un aspetto [...] che non può non accomunare tutti gli enti operanti nell’ambito del sistema della finanza pubblica allargata” (sentenza n. 425 del 2004)» (sentenza n. 101 del 2018).

Lo stesso art. 79, comma 3, dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, prevede che l'autonomia regionale in materia di coordinamento finanziario degli enti locali avviene «fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione» riconoscendo le prerogative del legislatore statale finalizzate ad assicurare la conformità dei comportamenti degli enti appartenenti alla finanza pubblica allargata.


Questo principio viene soddisfatto dalla formulazione del comma 475 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, nel testo risultante dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 101 del 2018 che stabilisce che gli enti locali della Provincia autonoma di Trento sono assoggettati a una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalla medesima Provincia autonoma in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato e che tale importo deve essere versato al bilancio della suddetta autonomia speciale.



	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

### 3. Corte costituzionale, ordinanza 13 giugno 2018, n. 129

<b>MATERIA</b>	Lavoro pubblico
<b>OGGETTO</b>	Art. 11, comma 9, della <a href="#">legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)</a>
<b>RICORRENTE</b>	Presidente del Consiglio dei ministri
<b>RESISTENTE</b>	Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
<b>TIPO DI GIUDIZIO</b>	Legittimità costituzionale in via principale
<b>ESITO DEL GIUDIZIO</b>	<i>dichiara estinto il processo</i>

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, novembre 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)
---	---	--

#### 4. Corte costituzionale, sentenza 26 giugno 2018, n. 134

<b>MATERIA</b>	Elezioni regionali
<b>OGGETTO</b>	Artt. 10-ter e 10-quater della <a href="#">legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezioni dei Deputati dell'Assemblea regionale siciliana)</a> , come introdotti dall'art. 1, comma 4, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali)
<b>REMITTENTE</b>	Tribunale ordinario di Palermo, prima sezione civile
<b>RESISTENTE</b>	Regione siciliana
<b>TIPO DI GIUDIZIO</b>	Legittimità costituzionale in via incidentale
<b>ESITO DEL GIUDIZIO</b>	<i>dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezioni dei Deputati dell'Assemblea regionale siciliana), come introdotti dall'art. 1, comma 4, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), sollevate dal Tribunale ordinario di Palermo, prima sezione civile, in riferimento agli artt. 3, 51 e 122 della Costituzione e all'art. 5 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), con l'ordinanza indicata in epigrafe.

#### ESAME DELLA PRONUNCIA


##### 1. LE NORME OGGETTO DEL GIUDIZIO

Le disposizioni normative oggetto della pronuncia della Corte costituzionale in esame sono gli artt. 10-ter e 10-quater della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezioni dei Deputati dell'Assemblea regionale siciliana), introdotti dall'art. 1, comma 4, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità con la carica di deputato regionale per colui che sia stato dichiarato in via definitiva contabilmente responsabile per fatti compiuti nella qualità di amministratore ovvero di impiegato dell'amministrazione regionale o di enti da essa dipendenti o vigilati e non abbia ancora estinto il relativo debito.

##### 2. L'INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SULLA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA ELETTORALE

La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale remittente ed in particolare quella relativa agli artt. 3 e 51 della Cost. con la quale era evidenziata una disparità di trattamento con quanto avviene a livello statale e nelle altre regioni.

In particolare si fa riferimento al richiamo dell'art. 3, numero 5), della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), la quale prevede che è

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---


incompatibile rispetto alla carica di consigliere regionale delle regioni ordinarie «colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato [...] della regione [...] ovvero di istituto o azienda da ess[a] dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito».

La Corte evidenzia l'evoluzione normativa in materia di cause di incompatibilità dei consiglieri regionali originata, per le regioni ordinarie, dalla revisione dell'art. 122 Cost., che a partire dal 1999 affida la disciplina alle regioni nel rispetto dei principi fondamentale dettati dalla legislazione statale. I principi sono stati individuati con la legge 2 luglio 2004, n. 165 che indica fra di essi anche la «sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte [...] dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva [...]» (art. 3, comma 1, lettera a).

La norma richiamata dal remittente (l'art. 3, numero 5) della legge n. 154 del 1981) ha quindi efficacia solo per quelle regioni ordinarie che non abbiano ancora disciplinato la materia e non trova più applicazione dopo questo momento (sentenza n. 143 del 2010). In effetti la Corte si era già espressa in tal senso su di un'altra disposizione della citata legge n. 154 del 1981.


La legge n. 154 del 1981 non potrebbe pertanto essere un parametro per contestare l'illegittimità di una disposizione legislativa di una regione ordinaria, dovendosi fare invece riferimento ai principi fondamentali della legge n. 165 del 2004. Peraltro per la Regione siciliana non potrebbero essere neanche richiamati tali principi, avendo potestà legislativa primaria in materia, salvo che non siano espressivi dell'esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost.» (sentenza n. 143 del 2010). Il giudice remittente avrebbe dovuto peraltro dimostrare che la causa di incompatibilità disciplinata all'art. 3, numero 5), legge n. 154 del 1981 fosse espressione di un principio fondamentale enunciato dalla legge n. 165 del 2004 ed inoltre che lo stesso garantisce un'indefettibile esigenza di uniformità di trattamento, e conseguentemente valutare se la sua mancata previsione nella normativa siciliana contrastasse con gli artt. 3 e 51 Cost.

Anche il richiamo delle disposizioni normative delle altre Regioni a statuto speciale e province autonome risulta erroneo ed incompleto e porta la Corte a dichiarare l'inammissibilità delle questioni sollevate.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

## 5. Corte costituzionale, sentenza 11 luglio 2018, n. 152

<b>MATERIA</b>	Imposte e tributi, tassa automobilistica
<b>OGGETTO</b>	Art. 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018) e dell'art. 34 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I)
<b>RICORRENTE</b>	Presidente del Consiglio dei ministri
<b>RESISTENTE</b>	Regione siciliana
<b>TIPO DI GIUDIZIO</b>	Legittimità costituzionale in via principale
<b>ESITO DEL GIUDIZIO</b>	<p>riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 86 del 2017, in relazione alle disposizioni diverse dall'art. 34 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I);</p> <p>1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2017;</p> <p>2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge della reg. Siciliana n. 16 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe iscritto al n. 86 del registro ricorsi 2017;</p> <p>3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 17 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2017;</p> <p>4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

	iscritto al n. 86 del registro ricorsi 2017.
--	--

## ESAME DELLA PRONUNCIA

### 1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La disposizione normativa oggetto del giudizio nella sentenza in esame è l'art. 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018), con il quale è stato aggiunto il comma 2-bis all'art. 2 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2015, n. 16 (Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9

Il comma 2-bis prevede che in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento del tributo in esame – decorsi i termini previsti per l'eventuale ravvedimento spontaneo dall'art. 13, comma 1, lettere a), a-bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) – l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, venga immediatamente iscritto a ruolo.

In altre parole, la pretesa impositiva assume immediata forza esecutiva, senza passare da una comunicazione al contribuente, precedente alla formazione del ruolo.

### 2. L'ESAME NEL MERITO: NATURA PROPRIA O DERIVATA DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA ISTITUITA DA UNA REGIONE A STATUTO SPECIALE


La Corte valuta preliminarmente la natura della tassa automobilistica regionale. La tassa automobilistica è stata disciplinata dal d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) e trovava il suo presupposto nella «circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi».

L'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) è divenuta tassa sulla proprietà del veicolo (o su titolo equiparato a tali fini), legata, quindi, nel suo presupposto costitutivo, ai dati emergenti dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Con l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ha assunto la denominazione di tassa automobilistica regionale ed è stato attribuito per intero alla Regioni a statuto ordinario, che possono anche incidere sulle aliquote entro un limite massimo prestabilito dalla legge statale.

Con l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), il legislatore statale ha altresì demandato alle dette Regioni «la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo».

La Corte costituzionale (sentenze n. 451 del 2007 e n. 455 del 2005) ha escluso che la tassa automobilistica sia un tributo proprio delle Regioni a statuto ordinario ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost.,

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

sulla considerazione che le Regioni non hanno il potere di disciplinare gli elementi costitutivi ulteriori (rispetto all'integrale destinazione del gettito; la possibilità di variare (entro certi limiti) le aliquote di riferimento; le funzioni concernenti la riscossione, i rimborsi, il recupero della tassa e delle sanzioni).

Tale interpretazione è stata confermata anche dopo la legge n. 42 del 2009 e il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). L'art. 8 del decreto legislativo n. 68 del 2011, al comma 2 stabilisce che «[f]ermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale» e aggiunge, inoltre, al comma 3, che alle Regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, precisando che i predetti tributi costituiscono tributi propri derivati.

Con la sentenza n. 288 del 2012 la Corte aveva affermato che la diversità tra il comma 2 e il comma 3, portava alla conclusione che la tassa automobilistica non è un tributo proprio delle Regioni a statuto ordinario ma un tributo derivato.

La conclusione valida per le Regioni a statuto ordinario non può essere automaticamente estesa anche alle autonomie speciali, non potendo escludersi che le stesse possano disciplinare un tributo proprio, sostitutivo o distinto da quello erariale (sentenze n. 118 del 2017 e n. 142 del 2012).

Nel caso della Regione siciliana, l'autonomia finanziaria e tributaria della Regione Siciliana è disciplinata dagli artt. 36, 37 e 38 dello statuto, nonché dalle norme di attuazione dettate dal d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).


L'art. 36 dello statuto prevede che «[a]l fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima» cui si correla l'art. 1 del d.P.R. n. 1074 del 1965, in forza del quale la Regione siciliana provvede al suo fabbisogno finanziario anche «mediante le entrate tributarie ad essa spettanti». Il successivo art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, indica le percentuali di entrate tributarie spettanti alla Regione.

L'art. 6, comma 1 del decreto afferma che «le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano anche nel territorio della Regione», fatto salvo quanto venga disposto dalla Regione nell'esercizio e nei limiti della competenza legislativa ad essa spettante.

Al comma 2, ribadisce che «nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato la Regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale».

Sulla potestà tributaria regionale trovano applicazione gli stessi vincoli previsti dall'art. 17 dello statuto speciale ovvero nei *“principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato”*

In sintesi, la Regione siciliana ha il potere di integrare la disciplina dei tributi erariali, nei limiti segnati dai principi della legislazione statale relativi alla singola imposizione (sentenze n. 138 e n. 111 del 1999), non diversamente da quanto visto per le Regioni ordinarie dall'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost. e può anche deliberare, con

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

legge regionale, tributi propri, disciplinando in modo originale tutti gli elementi del prelievo, anche quelli fondamentali, nel rispetto dei principi del «sistema tributario italiano».

La Corte evidenzia che la potestà della Regione siciliana è più ampia di quella riconosciuta alle Regioni a statuto ordinario che hanno il limite dei principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario» previsto dall'art. 119, secondo comma, Cost., potendo la Regione siciliana istituire tributi propri con riferimento a presupposti già coperti dall'imposizione erariale (precluso alle altre Regioni dall'art. 7, comma 1, lettera b), n. 3 della legge n. 42 del 2009)

Già con la legge regionale n. 16 del 2015, la Sicilia ha disciplinato la tassa automobilistica regionale in completa autonomia, sostituendo integralmente la disciplina statale. La Regione ha altresì assunto le funzioni amministrative di controllo e riscossione che sono svolte secondo le modalità tracciate dalla relativa disciplina nazionale, facendo apposito riferimento al decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418.

Per verificare se la Regione siciliana abbia introdotto un tributo proprio, la Corte ritiene necessario il rispetto dell'art. 23 della Costituzione, ovvero sia la istituzione dello stesso con legge regionale.

Mentre le Regioni a statuto ordinario sono condizionate dal rispetto dei «principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», per la Regioni a statuto speciale l'unica specifica condizione richiesta per legittimamente istituire e disciplinare i tributi propri regionali è che il tributo proprio sia «in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato» (sentenza n. 102 del 2008).

La Corte conclude che non vi sono dubbi sulla volontà del legislatore siciliano di introdurre un tributo proprio, caso diverso da quello trattato con sentenza n. 118 del 2017 sulla Provincia autonoma di Trento, in cui si dava espressamente atto della transitorietà delle relative previsioni e si interveniva «in attesa di una disciplina organica della tassa automobilistica.


### **3. L'ESAME NEL MERITO: LEGITTIMITÀ DELL'IMMEDIATA ISCRIZIONE A RUOLO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE SICILIANA**

Verificato positivamente che ci si trova di fronte ad un tributo proprio, la Corte procede all'esame della legittimità dell'immediata iscrizione a ruolo della tassa automobilistica regionale siciliana, senza una previa comunicazione al contribuente.

L'analisi effettuata dalla Corte è diretta a verificare se vi siano delle disposizioni statali di principio che stabiliscono la necessità di questa previa comunicazione.

La Corte afferma che la legge regionale appare in armonia con lo spirito del sistema tributario dello Stato.

Una prima norma da valutare è quella di cui al comma 5 dell'art. 6 dello statuto dei diritti del contribuente in forza del quale – in caso di liquidazioni di tributi risultanti da dichiarazioni e sempre che sussistano «incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione» – l'iscrizione a ruolo, altrimenti possibile anche in via immediata, deve essere preceduta, a pena di nullità, da un avviso rivolto al contribuente, finalizzato ad ottenere da quest'ultimo gli opportuni chiarimenti, anche documentali.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

Nel caso in esame l'accertamento inerente al tributo si connota per la evidente semplicità di contenuti, risolvendosi in un mero controllo cartolare.

In caso di inadempimento si procede attraverso l'esame delle risultanze del PRA, comunicate all'ente impositore dal relativo tenentario (art. 5 del d.l. n. 953 del 1982); e si correla, dunque, ad una indagine documentale elementare, realizzata tramite il controllo incrociato tra gli elementi attestanti la titolarità del mezzo e i flussi informativi inerenti il puntuale adempimento della prestazione richiesta.

Tale procedimento determina nella formazione del ruolo un rilevante grado di verosimiglianza quanto alla corretta imputazione soggettiva del tributo. Considerata la semplicità tecnica della fase amministrativa di determinazione del dovuto (sentenze n. 62 del 1998 e n. 233 del 1996) e in considerazione del grado di affidabilità del procedimento che porta alla formazione unilaterale del titolo (ordinanza n. 111 del 2007), si neutralizzano i margini di utilità che potrebbero derivare da una partecipazione attiva del contribuente alla fase che precede l'iscrizione a ruolo del tributo.


Bisogna pertanto considerare il diverso atteggiarsi della natura del ruolo a seconda delle caratteristiche proprie della pretesa tributaria, in relazione alla complessità dell'attività di verifica del dovuto.

Come termine di paragone, la Corte considera la disciplina introdotta dall'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, chiamata a regolare l'azione impositiva inerente le imposte sul reddito, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). In tal caso gli avvisi di accertamento relativi a dette imposte, una volta divenuti definitivi perché non impugnati giudizialmente, legittimano l'erario ad azionare la fase di riscossione senza passare dall'iscrizione a ruolo del tributo e prescindendo, anche, dall'invio della cartella di pagamento.

Ulteriormente si considerano le ipotesi, legate al recupero delle medesime imposte dirette, divenute residuali e rimaste estranee al modulo configurato dal detto art. 29 del d.l. n. 78 del 2010, tra le quali spiccano le liquidazioni effettuate in base alle dichiarazioni e per mezzo delle procedure automatizzate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per cui le somme dovute a titolo di imposta, comprese quelle inerenti ai correlati accessori, sono «iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo». L'iscrizione immediata non avviene se il contribuente abbia provveduto al pagamento del dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione cui l'amministrazione è tenuta solo se dai controlli emerge un risultato diverso da quello prospettato dalla dichiarazione o, ancora, una imposta o una maggiore imposta, e solo se ciò può consentire al contribuente di evitare la reiterazione di errori o di regolarizzare aspetti formali.

La Corte afferma dunque, facendo riferimento alle disposizioni normative da ultimo indicate, che la previsione della legislazione regionale siciliana è compatibile con il sistema tributario statale, in quanto il ruolo e la successiva cartella perdono la loro connotazione esclusivamente esecutiva per esprimere anche la fase di liquidazione della pretesa.



	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

A conferma di quanto indicato la Corte prende in considerazione l'ipotesi della dichiarazione non seguita dal versamento del dovuto. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex plurimis, tra le più recenti, Corte di cassazione civile, ordinanze n. 27716 e n. 21020 del 2017; sentenza n. 13759 del 2016; ordinanza n. 3153 del 2015), l'iscrizione a ruolo non deve essere preceduta dalla comunicazione rivolta al contribuente. L'avviso preventivo rispetto alla formazione immediata del ruolo perde, infatti, la sua ragion d'essere nelle ipotesi di versamenti incompleti, tardivi o integralmente omessi, rispetto ad un presupposto impositivo già cristallizzato, quale quello emergente dalla dichiarazione proveniente dallo stesso contribuente. È dunque superflua l'interlocuzione preventiva con il contribuente a fronte di una verifica amministrativa che ha contenuti esclusivamente cartolari, priva di margini interpretativi (Corte di cassazione civile, sentenza n. 9672 del 2018).

Tale regola trova la sua conferma nella disposizione dello statuto dei diritti del contribuente che prevede l'avviso preventivo solo per quelle liquidazioni rispetto alle quali si riscontrino «incertezze su aspetti rilevanti» della pretesa tributaria oggetto del ruolo che è esclusa quando si versi nel caso di omesso, integrale o parziale, o comunque intempestivo versamento del dovuto, determinato in forza della stessa dichiarazione del contribuente e riscontrato in esito ai riferiti controlli automatici (ex plurimis, Corte di cassazione civile, ordinanze n. 1711 del 2018 e n. 27716 del 2017).

L'immediata iscrizione a ruolo della disciplina regionale riguarda un caso nel quale la determinazione del tributo, in caso di inadempimento, emerge da meri riscontri documentali, con una valutazione priva di discrezionalità interpretativa da parte dell'amministrazione.


La mancanza del contraddittorio preventivo è compensata dalla possibilità di chiedere l'annullamento in autotutela, sia attraverso la tutela cautelare in giudizio.


In conclusione la disciplina regionale è conforme a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, dello statuto dei diritti del contribuente.

La Corte accerta che anche la normativa di settore non impone il previo contraddittorio, in quanto la verifica dell'inadempimento è rimessa esclusivamente demandato al flusso informativo, disciplinato dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1982, legato alle emergenze del PRA.

Il modello procedimentale delineato dal legislatore siciliano risulta già adottata da altre Regioni, anche a statuto ordinario, mai impugnate dallo Stato, quali:


- l'art 61, comma 2-bis, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008-2010);
- gli artt. 85 e 86 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013);
- l'art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 7 dicembre 2011, n. 17 (Norme in materia di tributi regionali).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, novembre 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)
---	---	--

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

## 6. Corte costituzionale, ordinanza 11 luglio 2018, n. 155

<b>MATERIA</b>	Enti locali
<b>OGGETTO</b>	<p>Artt. <a href="#">7, comma 1</a>; <a href="#">12, comma 1, lettera b</a>); e <a href="#">51, comma 2</a>, della <a href="#">legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 giugno 2016, n. 10</a> (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nella legge regionale n. 1/2006, nella legge regionale n. 26/2014, nella legge regionale n. 18/2007, nella legge regionale n. 9/2009, nella legge regionale n. 19/2013, nella legge regionale n. 34/2015, nella legge regionale n. 18/2015, nella legge regionale n. 3/2016, nella legge regionale n. 13/2015, nella legge regionale n. 23/2007, nella legge regionale n. 2/2016 e nella legge regionale n. 27/2012),</p>
<b>RICORRENTE</b>	Presidente del Consiglio dei ministri
<b>RESISTENTE</b>	Regione Friuli-Venezia Giulia
<b>TIPO DI GIUDIZIO</b>	Legittimità costituzionale in via principale
<b>ESITO DEL GIUDIZIO</b>	<p><i>dichiara</i> la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, 12; comma 1, lettera b); e 51, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nella legge regionale n. 1/2006, nella legge regionale n. 26/2014, nella legge regionale n. 18/2007, nella legge regionale n. 9/2009, nella legge regionale n. 19/2013, nella legge regionale n. 34/2015, nella legge regionale n. 18/2015, nella legge regionale n. 3/2016, nella legge regionale n. 13/2015, nella legge regionale n. 23/2007, nella legge regionale n. 2/2016 e nella legge regionale n. 27/2012), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.</p>

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, novembre 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)
---	---	--

## 7. Corte costituzionale, sentenza 17 luglio 2018, n. 159

<b>MATERIA</b>	Sanità pubblica, lavoro pubblico
<b>OGGETTO</b>	Art. 3 della legge della Regione Siciliana 1° marzo 2017, n. 4 (Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale)
<b>RICORRENTE</b>	Presidente del Consiglio dei ministri
<b>RESISTENTE</b>	Regione siciliana
<b>TIPO DI GIUDIZIO</b>	Legittimità costituzionale in via principale
<b>ESITO DEL GIUDIZIO</b>	dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 1° marzo 2017, n. 4 (Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale).


### ESAME DELLA PRONUNCIA

#### 1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La disposizione normativa oggetto del giudizio della Corte costituzionale è l'art. 3 della legge della Regione Siciliana 1° marzo 2017, n. 4 (Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale), il quale stabilisce che «[n]elle more della modifica legislativa discendente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016 e considerato il mancato aggiornamento dell'elenco regionale secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni al fine di evitare liti e contenziosi, gli incarichi di direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione attualmente vigenti sono confermati sino alla naturale scadenza ed è fatto divieto di procedere a nuove nomine, ove non ricorra l'incarico ordinario si procede alla nomina di commissario ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Resta confermato quanto stabilito dall'articolo I della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43».

#### 2. UNA QUESTIONE PRELIMINARE: GLI EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 251 DEL 2016 SULLA NOMINA DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

La Corte affronta preliminarmente la questione del riferimento che opera la legge siciliana alla sentenza della stessa Corte costituzionale n. 251 del 2016, la quale, come noto, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge di delega del 2015, n. 124 nella parte in cui non era prevista l'intesa invece che il mero parere della Conferenza Stato-Regioni per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione, tra cui anche quelle riguardanti la dirigenza pubblica.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

La Corte evidenzia che la predetta sentenza n. 251 del 2016 ha fatto salvi i decreti legislativi già adottati cosicché il d.lgs. n. 171 del 2016 in materia di dirigenza sanitaria non è stato travolto dalla pronuncia di illegittimità costituzionale.


La Corte ricorda ulteriormente che la sopravvenuta adozione del decreto legislativo 26 luglio 2017, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria» (sul cui schema, in data 6 aprile 2017, è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni) non ha inciso sulla legge impugnata e sul quadro normativo vigente, lasciando inalterata la questione di legittimità sollevata, nonostante la legge siciliana stabilisce la sua efficacia fino proprio all'adozione di tale decreto legislativo .

### **3. L'ESAME NEL MERITO: LE REGOLE IN MATERIA DI SELEZIONE DEI DIRIGENTI SANITARI SONO PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA MATERIA**

Passando all'esame del merito, la Corte premette che la potestà legislativa della Regione Siciliana in materia di sanità pubblica coincide con quella di tipo concorrente, delineata dal Titolo V della Costituzione per le Regioni ordinarie in materia di «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), «con la conseguenza che i “principi generali” della materia ai quali deve attenersi la legislazione siciliana corrispondono ai “principi fondamentali” che, nella stessa materia, vincolano le Regioni a statuto ordinario» (sentenza n. 430 del 2007; nello stesso senso, sentenza n. 448 del 2006).


Nel merito, la Corte ritiene fondata la questione sollevata dal Governo. In particolare si ritiene che i criteri di cui all'art. 11, comma 1, lettera p, legge n. 124 del 2015, e le norme del d.lgs. n. 502 del 1992, indicate dall'art. 19 dello stesso decreto sono qualificabili come “principi fondamentali della materia” in quanto hanno lo scopo circoscrivere la scelta dei dirigenti, che è comunque rimessa alle Regioni, tra i soli candidati in possesso di comprovati titoli e capacità professionali, iscritti in appositi elenchi, allo scopo di affrancare la dirigenza sanitaria da condizionamenti di carattere politico. In altre parole, la previsione di un elenco in cui devono essere iscritti i soggetti che intendono partecipare alle singole selezioni regionali è da ricondursi all'esigenza di garantire un alto livello di professionalità dei candidati, i quali debbono possedere requisiti curriculari unitari ed è espressione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

Di conseguenza la legge siciliana contrasta con tali principi fondamentali. La medesima legge è stata adottata anche in considerazione del «mancato aggiornamento dell'elenco regionale secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni al fine di evitare liti e contenziosi» (art. 3, legge reg. Siciliana n. 4 del 2017). Il mancato aggiornamento, peraltro, non vale a giustificare la previsione di deroga agli ordinari criteri per il conferimento degli incarichi in questione, atteso che, proprio ai sensi dell'art. 3-bis d.lgs. n. 502 del 1992 richiamato dalla norma impugnata, l'ente territoriale deve attingere a quelli delle altre Regioni.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

La Corte afferma pertanto che non sussistono le ragioni indicate dalla Regione, ed inoltre che la legge impugnata non definisce né le procedure, né i requisiti, né i termini di decadenza dei commissari, consentendo alla Regione di conferire gli incarichi apicali della dirigenza sanitaria in maniera ampiamente discrezionale, al di fuori del sistema delineato dal legislatore statale, mettendo quindi a rischio le finalità perseguite da quest'ultimo.

L'illegittimità non è neanche superabile richiamando la diversa disciplina contenuta all'art. 1 della legge della Regione Siciliana 2 agosto 2012, n. 43 (Disposizioni in materia di nomine, incarichi e designazioni da parte del Governo della Regione), che ha inserito, nella legge della Regione Siciliana 28 marzo 1995, n. 22 (Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale), gli artt. 3-bis e 3-ter, volti a disciplinare le nomine per gli incarichi di vertice da parte del Presidente della Regione, dopo l'indizione delle nuove elezioni regionali, ovvero nei sei mesi anteriori alla data di indizione delle elezioni. Le disposizioni richiamate prevedono che, dopo la data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione, ovvero dopo il verificarsi di una causa di conclusione anticipata della legislatura regionale, non si può procedere a nuove nomine, designazioni o conferimenti di incarichi in organi di amministrazione attiva, o enti, aziende, soggetti comunque denominati, di diritto pubblico o privato, sottoposti a tutela, controllo o vigilanza della Regione. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, il Governo regionale dovrà se del caso nominare commissari straordinari.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, novembre 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)
---	---	--

## 8. Corte costituzionale, sentenza 20 luglio 2018, n. 168

<b>MATERIA</b>	Enti locali, province, città metropolitane
<b>OGGETTO</b>	artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della <a href="#">legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale, nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano)</a>
<b>RICORRENTE</b>	Presidente del Consiglio dei ministri
<b>RESISTENTE</b>	Regione siciliana
<b>TIPO DI GIUDIZIO</b>	Legittimità costituzionale in via principale
<b>ESITO DEL GIUDIZIO</b>	<i>dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6 e 7, lettere b), c) ed e), della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano).</i>


### ESAME DELLA PRONUNCIA

#### 1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le disposizioni normative oggetto di impugnazione sono gli artt. da 1 a 7 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano), nella parte in cui, rispettivamente, prevedono: a) un procedimento elettorale a suffragio universale e diretto per il Presidente del libero Consorzio comunale (artt. 1 e 5), per il Sindaco metropolitano (artt. 2 e 5), per il Consiglio del libero Consorzio comunale (artt. 3 e 5) e per il Consiglio metropolitano (artt. 4 e 5); b) un numero di componenti del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano superiore a quello previsto dalla legislazione statale (artt. 3 e 4); c) la corresponsione al Presidente del libero Consorzio comunale e al Sindaco metropolitano di un'indennità di carica pari a quella spettante al Sindaco del Comune capoluogo del relativo libero Consorzio comunale o della relativa Città metropolitana (art. 6); d) la cessazione degli organi, e la gestione commissariale, degli enti di area vasta nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane eletti a suffragio universale (art. 7, id est: art. 7, lettere b, c, ed e).

#### 2. L'ESAME NEL MERITO: L'ELEZIONE DI SECONDO GRADO DELLA LEGGE N. 56 DEL 2014 È PRINCIPIO DI GRANDE RIFORMA ECONOMICO SOCIALE

La Corte esamina in primo luogo le disposizioni della legge siciliana che reintroducono l'elezione per il Presidente del libero Consorzio comunale (artt. 1 e 5), per il Sindaco

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

metropolitano (artt. 2 e 5), per il Consiglio del libero Consorzio comunale (artt. 3 e 5) e per il Consiglio metropolitano (artt. 4 e 5). Si ricorda che il libero Consorzio comunale è l'equivalente della Provincia in Sicilia.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, sottolineando che il novellato art. 114 Cost., nel richiamare al proprio interno, per la prima volta, l'ente territoriale Città metropolitana, ha imposto alla Repubblica il dovere della sua concreta istituzione. È proprio, infatti, tale esigenza costituzionale che fonda la competenza legislativa statale alla istituzione del nuovo ente, che non potrebbe, del resto, avere modalità di disciplina e struttura diversificate da Regione a Regione, senza con ciò porsi in contrasto con il disegno costituzionale che presuppone livelli di governo che abbiano una disciplina uniforme, almeno con riferimento agli aspetti essenziali» (sentenza n. 50 del 2015), nonché che l'intervento di riordino di Province e Città metropolitane, di cui alla citata legge n. 56 del 2014, rientra nella competenza esclusiva statale nella materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», ex art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. (sentenze n. 32 del 2017, n. 202 e n. 159 del 2016).


La Corte evidenzia che il “modello di governo di secondo grado” è uno degli aspetti essenziali della riforma delle province e delle città metropolitane, funzionale all'obiettivo di semplificazione dell'ordinamento di tali enti territoriali.

La previsione di cui al comma 22, dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014 nella parte in cui afferma che «[l]o statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano», non rileva in senso contrario. Esso non rappresenta un “modello alternativo”, in quanto richiede la soddisfazione di numerose e gravose condizioni (l'elezione diretta deve essere prevista «dallo statuto della città metropolitana»; può attuarsi con il sistema elettorale da determinarsi «con legge statale»; presuppone, inoltre, la previa articolazione del territorio del Comune capoluogo in più Comuni, su proposta del Comune capoluogo, con deliberazione del consiglio comunale, da sottoporre a referendum tra tutti i cittadini della Città metropolitana).

L'elezione indiretta, rappresentando un principio di grande riforma economico sociale, prevale sulla competenza legislativa esclusiva in materia di “ordinamento degli enti locali a prescindere dall'ulteriore profilo di contrasto – diretto con l'art. 15 dello statuto siciliano che ha riconfigurato le «soppress[e]» circoscrizioni provinciali su base, appunto, di “consorzi” tra comuni.

Sono di conseguenza illegittimità anche gli artt. 5 e 7 della legge siciliana il primo in quanto disciplina il procedimento per le elezioni dirette previsto dai precedenti artt. da 1 a 4; il secondo nelle parti in cui regola, sub lettera b), la cessazione dalla carica di Presidente del libero Consorzio comunale e, sub lettera c), la cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano; e detta, sub lettera e), una «Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta», nelle more dell'insediamento degli organi da eleggere a suffragio universale.




	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

**3. L'ESAME NEL MERITO: ANCHE LA GRATUITÀ DELL'INCARICO E IL NUMERO DEI CONSIGLIERI PREVISTI DALLA LEGGE N. 56 DEL 2014 SONO PRINCIPI DI GRANDE RIFORMA ECONOMICO SOCIALE**

Anche per gli altri due aspetti della legge siciliana, la Corte giunge alla conclusione che le regole fissate dalla legge n. 56 del 2014 sono principi di grande riforma economico sociale.

In primo luogo la gratuità della funzioni di cui alla legge n. 56 del 2014 rappresenta una naturale conseguenza del principio di elezione indiretta degli organi di vertice volto a ridurre la spesa corrente e a razionalizzare i costi degli enti locali, che vincola anche la Regione siciliana. Per tali motivi è illegittima la previsione dell'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2017 che attribuisce una «indennità di carica» al Presidente del libero Consorzio comunale ed al Sindaco metropolitano.

In secondo luogo, sono costituzionalmente illegittimi anche gli artt. 3 e 4 della legge in esame, nella parte in cui prevedono un numero di componenti del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano superiore alle soglie stabilite nei commi 67 e 20 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, novembre 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)
---	---	--


## 9. Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 2018, n. 172

<b>MATERIA</b>	Assistenza sociale, copertura finanziaria, organi collegiali, paesaggio, concessioni demaniali, lavoro pubblico, professioni
<b>OGGETTO</b>	Artt. 17, 23, 26, 43, 48, 50, 54, 55 e 56, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I)
<b>RICORRENTE</b>	Presidente del Consiglio dei ministri
<b>RESISTENTE</b>	Regione siciliana
<b>TIPO DI GIUDIZIO</b>	Legittimità costituzionale in via principale
<b>ESITO DEL GIUDIZIO</b>	1) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale degli artt. 23, 26, 48, 54, 55 e 56 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I); 2) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, con il ricorso indicato in epigrafe; 3) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e agli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia, con il ricorso indicato in epigrafe; 4) <i>dichiara</i> non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., e agli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia, con il ricorso indicato in epigrafe.

### ESAME DELLA PRONUNCIA

#### 1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte esamina numerose disposizioni della legge di stabilità della Regione siciliana ed in particolare gli artt. 17, 23, 26, 43, 48, 50, 54, 55 e 56, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I). Nell'esame del merito si descriveranno le numerose norme che riguardano ambiti materiale disparati.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

## **2. L'ESAME NEL MERITO: LEGITTIMITÀ DELL'ESENZIONE DEL TICKET SANITARIO PER I MINORI AFFIDATI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

La prima questione posta all'attenzione della Corte costituzionale riguarda l'art 17 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che allarga la platea dei beneficiari dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, includendo i minori affidati dall'autorità giudiziaria a famiglie ospitanti e i minori in adozione, per i primi due anni di presa in carico.

La Corte considera che la legge regionale già prevedeva l'esenzione dal ticket per i minori ospitati in case-famiglia nonché per i minori ospitati in comunità alloggio ovvero in strutture che, a differenza delle case famiglia, hanno un assetto ricettivo più ampio e più strutturato, ma adempiono alla medesima funzione di accoglienza.

La norma regionale non ha fatto altro che precisare la portata dell'intervento socio-assistenziale. Si consideri infatti che la presa in carico di un minore in preadozione partecipa della stessa ratio dell'affidamento per disposizione dell'autorità giudiziaria. Se si ritiene che la norma regionale si riferisce non solo all'adozione ma anche all'affidamento preadottivo, la funzione sociale svolta è la stessa e anche non vi è un'alterazione del numero dei beneficiari.

## **3. L'ESAME NEL MERITO: I FINANZIAMENTI DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 HANNO NATURA VINCOLATA**

Le successive questioni esaminate dalla Corte riguardano l'art. 23 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che autorizza la spesa di due milioni di euro, a valere sul fondo sviluppo e coesione 2014-2020, per la concessione di contributi ai Comuni che redigono il Piano comunale amianto e per rimuovere e smaltire i manufatti in amianto (nonché l'art. 26 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che ha autorizzato la spesa di due milioni di euro, a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, per istituire un fondo a sostegno delle imprese che abbiano subito danni dai cantieri per la realizzazione delle infrastrutture ed opere pubbliche ovvero per favorirne la defiscalizzazione, cui la Corte estende le stesse conclusioni relative all'art. 23).

La Corte ritiene fondata la questione.


In premessa ricorda che il fondo per lo sviluppo e la coesione è disciplinato dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, che all'art. 4 gli attribuisce la natura di strumento di finanziamento nazionale, che ha lo scopo di garantire il riequilibrio economico e sociale nelle diverse aree del paese.

La dotazione finanziaria del fondo è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali, individuate dall'autorità politica e ripartite dal CIPE.

Tali risorse hanno, in altre parole, una destinazione vincolata e non possono legittimamente essere impiegate al di fuori degli interventi programmati, determinandosi in tal caso la mancanza della copertura finanziaria.

Il CIPE ha determinato tra i cinque settori finanziari anche quello dell'ambiente. Ma all'interno di tale settore non ha previsto alcun progetto sullo smaltimento dell'amianto, cosicché la norma regionale risulta illegittima per mancanza di copertura finanziaria (art. 81 della Costituzione).

Medesimo ragionamento segue la Corte con riferimento al successivo art. 26.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

#### **4. L'ESAME NEL MERITO: NEL SILENZIO DEL LEGISLATORE REGIONALE L'INCARICO DI PARTECIPAZIONE AD UN COMITATO È GRATUITO**

Un'ulteriore ipotesi posta all'attenzione della Corte costituzionale ha riguardato l'art. 43 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017 nella parte in cui prevede la costituzione di un Comitato promotore delle "Vie del Vento", di cui fanno parte i delegati del Presidente del libero consorzio, i sindaci dei Comuni interessati e i rappresentanti della locale camera di commercio e delle aziende, singole e associate, le cui attività economiche si svolgono nel territorio attraversato dalle "Vie del Vento", senza precisare che la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

La questione sottoposta alla Corte è relativa all'art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento al principio di coordinamento della finanza pubblica contenuto nell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 31 maggio 2010, n. 122, che impone che la partecipazione agli organi collegiali di organi che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche debba avvenire a titolo gratuito, nonché con gli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia.

La Corte conferma che tale parametro interposto costituzione principio della materia del coordinamento della finanza pubblica che trova applicazione applica anche alle autonomie speciali (sentenze n. 46 del 2015 e n. 229 del 2001).

In realtà la questione non è fondata, assume la Corte, sul fatto che il silenzio della norma va interpretato nei termini di fatto che l'interesse dei componenti del Comitato, in ragione della qualifica soggettiva da essi posseduta, è già soddisfatto attraverso la promozione turistica del territorio, a cui il Comitato è funzionale.


La partecipazione al Comitato promotore delle "Vie del Vento" è interpretabile come rispettosa della norma statale interposta, e dunque tali incarichi sono gratuiti.

#### **5. L'ESAME NEL MERITO: ILLEGITTIMITÀ DI DISPOSIZIONI REGIONALI IN TEMA DI PAESAGGIO CONTRASTANTI CON LA DISCIPLINA STATALE**

Una successiva questione esaminata dalla Corte riguarda l'art. 48 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017.

Il comma 1 dell'art. 48, con riferimento alle opere qualificate come di pubblica utilità, realizzate da enti pubblici o società concessionarie di servizi pubblici (con la sola esclusione dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti comprese le discariche), limita i vincoli derivanti dal piano paesaggistico territoriale alle sole misure in grado di ridurre, compensare o eliminare le eventuali incompatibilità paesaggistiche, senza prevedere la possibilità di stabilire divieti assoluti di intervento.

La Corte ritiene la questione fondata.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

Ribadendo che la disciplina statale in materia di paesaggio trova applicazione anche alle Regioni a statuto speciale, quali norme qualificabili come “riforme economico-sociali” si impongono al legislatore di queste ultime» (sentenza n. 238 del 2013 e sentenza n. 189 del 2016).

La previsione dell’art. 48 comma 1 della legge regionale, pur richiamando il rispetto dei principi di cui all’articolo 143 del decreto legislativo n. 42 del 2014, stabilisce che i piani paesaggistici territoriale prevedono la possibilità di realizzare le opere di pubblica utilità, previa valutazione caso per caso della compatibilità con i valori paesaggistici, escludendo la possibilità di divieti assoluti di intervento.

Tale disciplina contrasta con la finalità principale del piano paesaggistico che ha come suo interesse primario la tutela e conservazione del paesaggio.

La Corte evidenzia che in una prospettiva più ampia il piano paesaggistico sia anche uno strumento che opera nell’ottica dello sviluppo sostenibile, ma lo stesso può ben prevedere, per determinate aree, anche dei divieti assoluti di intervento.


Sotto un ulteriore profilo la Corte evidenzia anche il contrasto con la previsione dell’art. 146 del codice dei beni culturali, in quanto si determina un sostanziale svuotamento del contenuto dei poteri riservati dalla norma statale alla competenza tecnico-scientifica degli uffici amministrativi preposti alla tutela paesaggistica, ai quali soltanto spetta di compiere la verifica concreta di conformità tra l’intervento progettato e le disposizioni del piano paesaggistico, individuando la soluzione più idonea a far sì che l’interesse pubblico primario venga conseguito con il minor sacrificio possibile degli interessi secondari.

Altrettanto illegittima è anche il comma 2 dell’art. 48 della legge regionale siciliana, che prevede che la procedura di valutazione della compatibilità paesaggistica è definita con una delibera espressa della Giunta regionale da assumere, su proposta dell’assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, senza prevedere alcuna forma di partecipazione al procedimento da parte di organismi tecnici.

La disposizione contrasta con la norma interposta dell’art. 146 del codice dei beni culturali, che al comma 6 prevede che la Regione esercita “la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali...” evidenziando la necessità della partecipazione di organismi tecnici nel procedimento di valutazione della compatibilità paesaggistica.

Infine risulta fondata anche la questione relativa al comma 3 dell’art. 48 che prevede che «[I]e opere di cui al comma 1 nonché le attività estrattive che, prima della data di adozione dei singoli Piani Paesaggistici Territoriali, abbiano già ricevuto nulla osta, pareri favorevoli o autorizzazioni comunque denominate da parte di una Amministrazione regionale o locale competente in materia di tutela paesaggistico territoriale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero per le quali la Regione abbia già rilasciato atti di intesa allo Stato, possono essere realizzate nel rispetto dei tempi, delle forme e delle modalità ivi previste, senza ulteriori valutazioni».

La disposizione regionale non distingue tra procedimenti autorizzatori già conclusi e procedimenti ancora in itinere alla data di adozione dei piani paesaggistici territoriali, e si pone in contrasto sia con la disciplina dell’autorizzazione paesaggistica dettata

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

dall'articolo 146 cod. beni culturali e, in particolare, sia con il comma 4 di tale articolo, secondo cui l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti gli interventi urbanistico-edilizi, sia con il successivo comma 5, il quale stabilisce che il parere del soprintendente venga reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico.

Contrasta con il comma 4 dello stesso art. 146 cod. beni culturali, anche laddove questo, stabilendo che «l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo», prevede la reiterazione, in ogni caso, della procedura di autorizzazione trascorso detto lasso temporale

#### **6. L'ESAME NEL MERITO: LEGITTIMITÀ DELLA MANCATA PREVISIONE DI UN CANONE CONCESSORIO PER L'USO DEL BENE DEMANIALE LIMITATO NEL TEMPO**

Un'ulteriore questione riguarda l'art. 50 della legge regionale siciliana n. 16 del 2017, che prevede che «i canoni per l'utilizzo del demanio marittimo, ivi compresi i canoni ricognitori, non sono dovuti per lo svolgimento di feste religiose o civili riconosciute dalla Regione ed iscritte al libro delle celebrazioni nelle feste e nelle pratiche rituali del registro delle eredità immateriali della Regione siciliana».

Il principio generale in materia trova il suo fondamento nell'art. 39 del codice della navigazione, che prevede un canone di mero riconoscimento per una concessione per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse. Ai sensi del secondo comma dell'art. 37 del regolamento di esecuzione tale concessioni sono quelle da cui il concessionario non ritrae alcun lucro o provento dai beni demaniali.


La Corte ritiene la questione non fondata in quanto la norma regionale non prevede alcuna deroga al principio sovra indicato. L'utilizzazione del bene demaniale per lo spazio temporale limitato di una festività prescinde, infatti dal rilascio di un provvedimento di concessione.

#### **7. L'ESAME NEL MERITO: L'ARPA NON PUÒ ESSERE QUALIFICATO COME ENTE DEL SETTORE SANITARIO**

Ulteriori disposizioni esaminate dalla Corte costituzionale riguardano l'art. 54 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che aggiunge i commi 2-ter e 2-quater all'art. 90 della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), qualificando l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) quale ente del settore sanitario di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009), e di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 (Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo).

La questione è fondata per la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.

La Corte considera che le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente sono state istituite a seguito del referendum del 18 aprile 1993, che ha abrogato alcune parti

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), eliminando le competenze ambientali della vigilanza e controllo locali del Servizio sanitario nazionale, esercitate tramite i presidi multizonali di prevenzione ed a seguito della legge 21 gennaio 1994, n. 61 sono state affidate ad apposite agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituite assieme all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), divenuta poi APAT e nel 2008 confluita nell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

L'attribuzione all'ARPA siciliana della natura di ente del settore sanitario da parte della norma impugnata viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, da ritenersi principio di coordinamento della finanza pubblica, sulla base di quanto già rilevato, in molteplici occasioni, dalla Corte costituzionale (ex multis, sentenze n. 203 del 2008 e n. 193 del 2007).


In effetti le funzioni spettanti all'ARPA sono solo in minima parte riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu. Inoltre il sistema di finanziamento, di qualificazione e di controllo delle agenzie ambientali deve considerarsi nettamente distinto da quello degli enti del settore sanitario.

Ulteriormente la Regione Siciliana risulta impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario e l'inserimento di un ente, estraneo alle prestazioni di assistenza sanitaria, nel novero degli enti di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2009 e di cui alla legge reg. Siciliana n. 25 del 2008, implicando l'assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi contrasta con gli obiettivi di risanamento del Piano di rientro, viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica e, in definitiva, l'art. 117, terzo comma, Cost.

Anche la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 55 della legge regionale siciliana n. 16 del 2017 è fondata, nella parte in cui include nell'ambito applicativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro sanità anche il personale in posizione di comando dell'ARPA.

In questo caso la Corte richiama la pacifica giurisprudenza che rimette alla materia dell'ordinamento civile la regolamentazione del rapporto di pubblico impiego (ex plurimis, le sentenze n. 257 del 2016, n. 211 del 2014, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007). La competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale è comunque soggetta alle norme di riforma economico sociale ed è l'art. 1, comma 3, del citato d.lgs. n. 165 del 2001, a stabilire, al terzo periodo, che per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano i principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e rispettive modificazioni e integrazioni, costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

La Corte evidenzia che l'istituto del comando è uno strumento funzionale alle esigenze organizzative delle amministrazioni pubbliche, che incide, tuttavia,

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

profondamente sulla regolazione giuridica del rapporto di lavoro, in riferimento alle stesse modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e della disciplina dei suoi diversi profili, anche retributivi. In tale caso il soggetto in comando resta dipendente dell'amministrazione datrice di lavoro, ma espleta la prestazione presso una diversa amministrazione. Ciò implica la necessità di disciplinare i rapporti che intercorrono fra il dipendente e le due amministrazioni interessate, nonché gli stessi rapporti, anche sotto il profilo degli oneri connessi.

Tali aspetti, ricorda la Corte, sono tutti riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, che richiede una disciplina omogenea su tutto il territorio nazionale. Su tale materia l'art. 30, comma 2-sexies del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, «possono utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto», come disposto al riguardo anche dal successivo art. 70, comma 12. Il legislatore siciliano interviene palesemente su tale materia, violando la competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.


La Corte conclude per l'illegittimità costituzionale della norma siciliana sulla considerazione che la sostituzione, con legge regionale, della disciplina contrattuale propria dell'ente di provenienza titolare del rapporto di lavoro con quella applicabile nell'ARPA, ove il soggetto presta attività in comando, implica effetti non compatibili con il descritto quadro giuridico. Tale sostituzione determina, difatti, il sovrapporsi della disciplina contrattuale vigente presso l'ARPA, quale ente ove il dipendente comandato espleta la propria attività, alla disciplina propria del rapporto con l'amministrazione datrice di lavoro, con conseguenti problemi, ad esempio in ordine all'inquadramento, alle progressioni economiche e di carriera, alla regolazione di specifici aspetti del rapporto di lavoro del dipendente in posizione di comando che si ripercuotono sugli stessi rapporti fra le amministrazioni coinvolte.

#### **8. L'ESAME NEL MERITO: È ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE DEI FISIOTERAPISTI DALLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DA SVOLGERE A FINI DI PREVENZIONE NELL'AMBITO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE**

L'ultima questione posta all'attenzione della Corte costituzionale, riguarda l'art. 56 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017 che sostituisce l'art. 1 della legge regionale Siciliana 29 dicembre 2014, n. 29 (Norme in materia di promozione e tutela dell'attività fisico-motoria e sportiva), che prevede che la Regione Siciliana riconosce e valorizza le competenze degli operatori del settore motorio e sportivo, con particolare riferimento ai laureati in scienze motorie e ai diplomati ISEF.

La Corte ritiene fondata la questione, facendo riferimento al suo costante orientamento, in base al quale il legislatore regionale, nella materia concorrente delle "professioni", deve rispettare il principio per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà




	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, novembre 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)
---	---	--

regionale. Si tratta di un limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali» (sentenza n. 98 del 2013).

La previsione regionale per cui nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e privata è riconosciuto l'esercizio dell'attività professionale svolta «esclusivamente» da soggetti in possesso di laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF, omettendo ogni riferimento ai fisioterapisti, nonostante che il d.m. n. 741 del 1994 attribuisca solo a questi «gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, conseguenti a eventi patologici di varia natura, congenita o acquisita» e «l'attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali e massoterapiche».

La disposizione regionale, che non mette in evidenza delle particolari esigenze che giustificano tale intervento nel territorio siciliano, è dunque in palese contrasto con i principi fondamentali applicabili in materia con riferimento a tale professione e ai relativi titoli abilitanti.

---

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, novembre 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)
---	---	--

## 10. Corte costituzionale, sentenza 26 luglio 2018, n. 178


<b>MATERIA</b>	Edilizia ed urbanistica, paesaggio, usi civici
<b>OGGETTO</b>	Artt. 13, comma 1, 29, comma 1, lettera a), 37, 38 e 39 della legge della Regione autonoma della Sardegna 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994)
<b>RICORRENTE</b>	Presidente del Consiglio dei ministri
<b>RESISTENTE</b>	Regione autonoma della Sardegna
<b>TIPO DI GIUDIZIO</b>	Legittimità costituzionale in via principale
<b>ESITO DEL GIUDIZIO</b>	<i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, 29, comma 1, lettera a), 37, 38 e 39 della legge della Regione autonoma della Sardegna 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994)

### ESAME DELLA PRONUNCIA

#### 1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme oggetto di impugnazione sono le seguenti:

- L'art. 13, comma 1 della legge reg. Sardegna n. 11 del 2017 – che aggiunge le lettere i-bis e i-ter al comma 2 dell'art. 10-bis della legge della Regione autonoma della Sardegna 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale) – esclude dal vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi «gli interventi relativi alla realizzazione di parcheggi che non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi e le strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti, e finalizzate all'esercizio di attività sportive, ludico-ricreative direttamente connesse all'uso del mare e delle acque interne»; nonché «le infrastrutture puntuali di facile rimozione a servizio delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica».
- l'art. 29, comma 1, lettera a), della medesima legge reg. Sardegna n. 11 del 2017 – che modifica l'art. 38 della legge Regione autonoma della Sardegna 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio) – il quale prevede il trasferimento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

demolizione e ricostruzione con differente localizzazione degli edifici ricadenti «all'interno delle zone urbanistiche omogenee E ed H ed interne al perimetro dei beni paesaggistici di cui all'articolo 142, comma 1, lettere a), b), c), ed i)» del decreto legislativo n. 42 del 2004, sarebbe lesivo degli stessi parametri per analoghe ragioni.

- gli artt. 37, 38 e 39 della legge reg. Sardegna n. 11 del 2017, che modificano, rispettivamente, gli artt. 18 e 18-ter della legge Regione autonoma della Sardegna 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), e vi aggiungono l'art. 18-quater, poiché subordinano il decreto di autorizzazione alla alienazione, alla permuta o alla sdemanializzazione dei terreni civici ad un accordo che riconosca l'assenza di valori paesaggistici determinati dall'uso civico.

## **2. PREMessa: EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA IN MATERIA DI PIANI PAESISTICI**

La Corte, preliminarmente all'esame del merito delle questioni sollevate, esamina l'evoluzione della normativa regionale e statale in materia di piani paesistici.

Dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 la legge reg. Sardegna n. 45 del 1989 ha previsto e disciplinato i piani territoriali paesistici, che all'art. 11 stabilisce la procedura di proposta del piano.


La legge della Regione autonoma della Sardegna 7 maggio 1993, n. 23 ha introdotto l'art. 10-bis nella legge reg. n. 45 del 1989, prevedendo una serie di beni tutelati con vincolo di integrale conservazione delle caratteristiche naturali e, pertanto, inedificabili. In tal modo si è data attuazione agli artt. 1-bis e 1-ter del d.l. n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 431 del 1985, sui beni assoggettati a vincolo dall'art. 1 dello stesso decreto-legge, trasformandoli in divieti di edificazione. Il legislatore regione ha contestualmente previsto delle aree e degli interventi esclusi dal vincolo di inedificabilità al comma 2 dell'art. 10-bis. Su tale comma l'art. 13, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 11 del 2017 ha inserito le lettere i-bis) e i-ter).

Di seguito, il d.lgs. n. 42 del 2004 ha previsto all'art. 142, comma 1, l'elenco dei beni paesaggistici (già individuati dalla legge n. 431 del 1985) sottoponendoli a pianificazione paesaggistica regionale. Tale beni sono stati successivamente assoggettati alla pianificazione paesaggistica condivisa alla luce del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 e del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.

La previsione di riferimento è costituita dall'art. 135 del codice dei beni culturali, che stabilisce all'ultimo periodo del comma 1, l'obbligo di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici tra Ministero e Regioni, «limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143».

Si tratta in particolare:

- degli «immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136» (lettera b);
- delle «aree di cui al comma 1 dell'articolo 142» (lettera c) – e cioè delle «[a]ree tutelate per legge», tra le quali i territori costieri, i territori contermini ai laghi, i

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

- fiumi, i parchi, le zone gravate da usi civici, le zone umide e quelle di interesse archeologico;
- degli «ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c)» (lettera d).


Infine con la legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, la Regione Sardegna ha fatto propria questa disciplina statale paesistico-ambientale ed ha introdotto misure di salvaguardia finalizzate alla redazione del nuovo piano paesistico regionale, qualificando quest'ultimo quale «principale strumento della pianificazione territoriale regionale ai sensi dell'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 [...] al fine di assicurare un'adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio» (art. 1, comma 1), che «assume i contenuti di cui all'articolo 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004» (art. 1, comma 2).

### **3. L'ESAME NEL MERITO: L'OBBLIGO DI COPIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA È NORMA FONDAMENTALE DI RIFORME ECONOMICA SOCIALE VINCOLANTE PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE**

Effettuata la premessa sovra indicata, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, e 29, comma 1, lettera a), della legge reg. della Sardegna n. 11 del 2017.

La Corte evidenzia che i beni elencati nell'art. 142, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 e quelli indicati nell'art. 10-bis della legge reg. Sardegna n. 45 del 1989 sostanzialmente coincidono. La previsione che esclude dal «vincolo di integrale conservazione determinati interventi contrasta con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135 e 143, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto la Regione ha proceduto in via unilaterale e non attraverso la pianificazione condivisa conformemente a quanto previsto dai citati artt. 135 e 143 del d.lgs. n. 42 del 2004. La pianificazione condivisa è stata già riconosciuta come norma di grande riforma economico-sociale (sentenze n. 103 del 2017, n. 210 del 2014 e n. 308 del 2013) la quale concertazione è comunque necessaria in quei casi in cui vi è un intreccio di competenze tra Stato (in materia ambientale) e Regione (edilizia ed urbanistica). Lo Stato, in altre parole, è in grado di vincolare anche la competenza legislativa primaria della Regione in materia di edilizia ed urbanistica attraverso la emanazione di leggi qualificabili come «riforme economico-sociali», anche sulla base della materia tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali e culturali.

Non assumere carattere dirimenti la coincidenza delle disposizioni impugnate con quanto stabilito negli allegati A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) e B (Elenco di interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato) del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), in quanto la semplice novazione della fonte normativa costituisce comunque causa di illegittimità della disposizione regionale (ex plurimis, sentenze n. 110 del 2018, n. 234 e n. 40 del 2017 e n. 195 del 2015).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, novembre 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)
---	---	--

Con riguardo all'art. 29, comma 1, lettera a), la Corte evidenzia che la violazione del parametro evocato si manifesta anche in quanto la norma censurata legittima interventi di demolizione e ricostruzione, con differente localizzazione degli edifici situati in aree ricadenti all'interno delle zone urbanistiche omogenee E e H e interne al perimetro dei beni paesaggistici di cui all'art. 142, comma 1, lettere a), b), c), e i) del d.lgs. n. 42 del 2004. In tal modo, infatti, attraverso il previo mutamento della disciplina inerente a tali zone urbanistiche si viene a svuotare la competenza esclusiva dello Stato finalizzata a determinare i criteri con cui intervenire negli ambiti ambientali e paesistici.

#### **4. L'ESAME NEL MERITO: I PROCEDIMENTI DI GESTIONE DELL'USO CIVICO DA PARTE DEL LEGISLATORE STATALE SONO TIPICI**

L'esame della Corte prosegue sugli artt. 37, 38 e 39 della legge regionale n. 11 del 2017 e anche tale articolo sono dichiarati costituzionalmente illegittimi.


La Corte sottolinea che il procedimento facoltativo dell'intesa di cui all'art. 143, comma 2 del d.lgs. n. 42 del 2004 deve precedere l'eventuale trasposizione normativa di rango primario e non può essere predeterminata unilateralmente dalla Regione con propria legge.

Inoltre l'ambito materiale degli usi civici non è mai appartenuto alla competenza legislativa delle Regioni, in quanto esso trova una disciplina di carattere civilistico. La competenza regionale nella materia degli usi civici deve essere intesa come legittimazione a promuovere, se ne ricorrano i presupposti, i procedimenti amministrativi finalizzati alle ipotesi tipiche di sclassificazione previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dal regolamento di attuazione, nonché quelli inerenti al mutamento di destinazione.

Viceversa, un bene gravato da uso civico non può essere oggetto di alienazione al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge n. 1766 del 1927 e dal r.d. n. 332 del 1928 per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione, "che lo assimila ad un bene appartenente al demanio, nemmeno potendo per esso configurarsi una cosiddetta sdemanializzazione di fatto (sentenza n. 113 del 2018).

La Corte costituzionale, in altre parole, evidenzia il contrasto della normativa regionale in esame con la legge n. 1766 del 1927 e con il r.d. n. 332 del 1928 che la attua in quanto disciplinano istituti di natura civilistica che comportano il regime di beni da sottrarre al vincolo paesistico-ambientale. A tal fine la Corte ricorda che con la sentenza n. 113 del 2018, ha affermato che la legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), non ha «modificato il procedimento di sclassificazione e mutamento di destinazione contemplato dalle richiamate disposizioni» e dunque non ha abrogato o modificato la normativa sovra indicata.


Le disposizioni regionali impugnate relative alla permuta, al trasferimento e alla perdita di conformazione fisica e di destinazione funzionale si pongono pertanto in contrasto con la previsione di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017 stabilisce che: «[i]l regime giuridico dei beni [collettivi] resta quello della inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'iusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale», mentre il successivo comma 6 ribadisce che il vincolo paesaggistico ex lege

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

sui beni civici, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 42 del 2004, «garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio».


Sarebbe dunque necessaria la previa sclassificazione del bene, che può essere effettuata non in base alla legge regionale ma in base alle fattispecie legali tipiche che prevedono il concerto tra Ministero e Regione. (sentenze n. 113 del 2018, n. 103 del 2017 e n. 210 del 2014).

La Regione non è preclusa da adottare atti di disposizione del patrimonio civico, ma può operare solo in base al procedimento delineato dalla legislazione statale, in sede di pianificazione ambientale e paesaggistica attraverso l'istituto del mutamento di destinazione, l'utilizzazione dei beni d'uso civico per nuovi obiettivi e – solo in casi di particolare rilevanza – per esigenze di adeguamento a situazioni di fatto meritevoli di salvaguardia sulla base di una valutazione non collidente con gli interessi generali della popolazione locale. Infatti, il mutamento di destinazione «ha lo scopo di mantenere, pur nel cambiamento d'uso, un impiego utile alla collettività che ne rimane intestataria» (sentenza n. 113 del 2018). La ratio di tale regola è nell'attribuzione alla collettività e agli utenti del bene d'uso civico, *uti singuli et cives*, del potere di vigilare a che la nuova utilizzazione mantenga nel tempo caratteri conformi alla pianificazione paesistico ambientale che l'ha determinata

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, novembre 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)
---	---	--

### 11. Corte costituzionale, ordinanza 26 luglio 2018, n. 179


<b>MATERIA</b>	Bilancio e contabilità pubblica, lavoro pubblico
<b>OGGETTO</b>	Artt. 1, commi 24 e 40, e 3, commi 1 e 2, della <a href="#">legge della Regione autonoma della Sardegna 5 dicembre 2016, n. 32 (Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie)</a>
<b>RICORRENTE</b>	Presidente del Consiglio dei ministri
<b>RESISTENTE</b>	Regione autonoma della Sardegna
<b>TIPO DI GIUDIZIO</b>	Legittimità costituzionale in via principale
<b>ESITO DEL GIUDIZIO</b>	<i>dichiara estinto il processo</i>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

## 12. Corte costituzionale, ordinanza 12 ottobre 2018, n. 187

<b>MATERIA</b>	Tutela della concorrenza, commercio
<b>OGGETTO</b>	Artt. 2 e 3 della <a href="#">legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n. 3 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5 "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci" e di altre leggi provinciali)</a>
<b>RICORRENTE</b>	Presidente del Consiglio dei ministri
<b>RESISTENTE</b>	Provincia autonoma di Bolzano
<b>TIPO DI GIUDIZIO</b>	Legittimità costituzionale in via principale
<b>ESITO DEL GIUDIZIO</b>	<i>dichiara estinto il processo</i>



	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

### 13. Corte costituzionale, 14 novembre 2018, n. 198

N.B. sono analizzate le sole questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni a statuto speciale e province autonome

<b>MATERIA</b>	Ambiente, VIA
<b>OGGETTO</b>	Artt. 3, comma 1, lettere g) e h); 4; 5; 8; 9; 12; 13, comma 1; 14; 16, commi 1 e 2; 17; 18, comma 3; 21; 22, commi 1, 2, 3 e 4; 23, commi 1, 2, 3 e 4; 24; 26, comma 1, lettera a), e 27 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114)
<b>RICORRENTE</b>	Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Regione Lombardia, Regione Puglia, dalla Regione Abruzzo, Regione Veneto, Provincia autonoma di Trento, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione autonoma Sardegna, Regione Calabria, Provincia autonoma di Bolzano
<b>RESISTENTE</b>	Presidente del Consiglio dei ministri
<b>TIPO DI GIUDIZIO</b>	Legittimità costituzionale in via principale
<b>ESITO DEL GIUDIZIO</b>	<p>(omissis)</p> <p>18) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 22, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 2, primo comma, lettere a), d), f) e m), 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), nonché agli artt. 3, 97, 117, primo e terzo comma, e 118, Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>19) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché agli artt. 117, secondo e terzo comma, Cost., dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>20) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché agli artt. 117, secondo e terzo comma, Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 22, commi 1, 2, 3 e 4, e 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 104</p>



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Luogo e data: Roma, novembre 2018

Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)


del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 8, numeri 1), 3), 5), 6), 11), 13), 14), 16), 17), 18), 20) e 21), 9, numeri 3), 9) e 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige), all'art. 19-bis del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), all'art. 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), agli artt. 117, terzo, quarto e quinto comma, anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, 118 e 120, secondo comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;

22) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e 22, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 8, numeri 3), 5), 6), 9), 11), 13), 16), 17), 18), 20), 21) e 24), 9, numeri 3), 9) e 10), e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 19-bis del d.P.R. n. 381 del 1974, agli artt. 7 e 8 del d.P.R. n. 526 del 1987, all'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, nonché agli artt. 3, 97, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;


23) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, 16, commi 1 e 2, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 8, numeri 1), 3), 5), 6), 11), 13), 16), 17), 18), 20), 21) e 9, numeri 3), 9) e 10) del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 19-bis del d.P.R. n. 381 del 1974, all'art. 7 del d.P.R. n. 526 del 1987, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, agli artt. 3, 97, 117, primo e quinto comma, e 120, secondo comma, Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;

24) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 2, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 2, primo comma, lettere a), d), f) e m), 3 e 4 della legge cost. n. 4 del 1948, nonché agli artt. 3, 5, 97, 117, primo e terzo comma, 118 e 120 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe;

25) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse – in riferimento all'art. 2, primo comma, lettere a), d), f) e m) della legge cost. n. 4 del 1948, nonché agli artt. 3, 5, 117, primo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 – dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe;

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

	<p>26) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 8 del d.P.R. n. 526 del 1987, nonché agli artt. 117, quinto comma, e 120, secondo comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>27) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 4, numeri 6), 9), 10), 11), 12), 13), e 5, numeri 7), 10), 12), 14), 16), 20) e 22) della legge cost. n. 1 del 1963, nonché agli artt. 3, 5, 97 e 117, primo comma, Cost., anche in relazione all'art. 1, comma 6, lettera a), della direttiva 2014/52/UE, e agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 118 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>28) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 12, 13, 14, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 4 e 5 della legge cost. n. 1 del 1963, nonché agli artt. 5, 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>29) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge cost. n. 3 del 1948, nonché agli artt. 5, 97 e 117, primo comma, Cost., anche in relazione all'art. 1, comma 6, lettera a), della direttiva 2014/52/UE, e agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 118 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>30) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5, 12, 13, 14, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge cost. n. 3 del 1948, nonché agli artt. 5, 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>31) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettere g) e h), 8, 14, 16 e 17 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento all'art. 3 della legge cost. n. 3 del 1948, all'art. 6 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna), agli artt. 3, 97 e 117 Cost, anche in riferimento all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 117 e 118 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
--	---

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

## ESAME DELLA PRONUNCIA

### 1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le questioni poste all'attenzione della Corte costituzionale riguardano:

- gli artt. 5, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, i quali modificano le competenze in tema di VIA e di assoggettabilità a VIA;

- gli artt. 8, 16, commi 1 e 2, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017 che stabiliscono:

1) L'art. 8, sostitutivo dell'art. 19 cod. ambiente, pone una nuova disciplina delle modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo una serie di articolati passaggi procedurali. Nel caso in cui venga stabilito di non sottoporre il progetto a VIA, l'autorità deve motivare tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

2) l'art. 16, comma 1, ha sostituito l'art. 27 cod. ambiente, introducendo il provvedimento unico statale in materia ambientale, per cui, su iniziativa del proponente, per i procedimenti di cui è competente l'amministrazione statale è adottato un provvedimento autorizzatorio inclusivo di ulteriori titoli abilitativi, specificamente individuati dal decreto stesso;


3) l'art. 16, comma 2, che prevede l'art. 27-bis del cod. ambiente, introducendo il provvedimento autorizzatorio unico regionale;

4) l'art. 24 che sostituisce il comma 4 dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, affida alla conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della medesima legge, l'adozione di tutti provvedimenti legati alla procedura di VIA.

Il comma 1 dell'art. 23 del d.lgs. n. 104 del 2017, recante le «[d]isposizioni transitorie e finali», che stabilisce che le disposizioni del medesimo d.lgs. n. 104 del 2017 «si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017»: dunque, a partire da una data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto (21 luglio 2017).

Il comma 4 dell'art. 23 del d.lgs. n. 104 del 2017, che regola l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato in ordine all'adeguamento degli ordinamenti delle Regioni e delle Province autonome prevede che le Regioni e le Province autonome adeguino i propri ordinamenti, esercitando le potestà normative di cui al citato art. 7-bis, comma 8, «entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore» del d.lgs. n. 104 del 2017. Essa altresì prevede che, decorso tale termine, «in assenza di disposizioni regionali o provinciali vigenti idonee allo scopo, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

Inoltre gli artt. l'art. 12, nella parte in cui sostituisce l'art. 23, comma 4, secondo periodo, cod. ambiente; l'art. 13, nella parte in cui sostituisce l'art. 24, comma 3, secondo periodo, del medesimo cod. ambiente, l'art. 14, nella parte in cui sostituisce l'art. 25, comma 1, primo periodo (valutazione di impatto ambientale compiuta tenendo conto dei pareri degli enti potenzialmente interessati), cod. ambiente.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

L'art. 24, comma 5, cod. ambiente, come novellato dall'art. 13 del d.lgs. n. 104 del 2017, nella parte in cui rimetterebbe alla discrezionalità dell'amministrazione dello Stato la richiesta di un supplemento di parere da parte delle altre amministrazioni consultate.

Gli artt. 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017 per violazione del principio di leale collaborazione.

## **2. L'ESAME NEL MERITO: LA DISCIPLINA DELLA VIA RIENTRA TRA LE NORME DI RIFORMA ECONOMICO SOCIALE**

In generale la Corte ribadisce che il decreto legislativo impugnato rientra nella materia tutela dell'ambiente» e «dell'ecosistema», ascrivibile alle norme di riforma economico sociale, che limita la competenza legislativa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

In particolare l'art. 5, che costituisce il nucleo essenziale della riforma necessità di una applicazione uniforme a livello nazionale, in quanto definisce la procedura in tema di VIA e di assoggettabilità a Via, come anche l'art. 22, che modifica gli allegati alla parte seconda del codice dell'ambiente e l'art. 26 che dispone le abrogazioni. Tutte tali norme rientrano, dunque, nel concetto delle norme di riforma economico sociale. Le stesse norme sono anche attuazione della normativa europea.


Non rileva, sul punto, che le Province autonome abbiano la potestà di attuare la normativa europea, in quanto la qualificazione come norme di riforma economica sociale di tali disposizioni, le rende vincolanti anche nei confronti delle Province autonome.

Inoltre, il legislatore nazionale non doveva prendere in considerazione elementi di carattere territoriale.

Relativamente all'art. 8 del d.lgs. n. 104 del 2017, che disciplina il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la Corte ritiene la questione non fondata in quanto si tratta di una disposizione riprodotiva della direttiva 2014/52/UE. La Corte già in passato ha ritenuto di attribuire il carattere di norma di riforma economico sociale a disposizioni che rispondono ad un interesse unitario e richiedono una trattazione unitaria su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 1033 del 1988; in termini analoghi, più recentemente, sentenze n. 229 e n. 212 del 2017, n. 170 del 2001, n. 477 del 2000 e n. 323 del 1998). Le norme di riforma economico sociale rifuggono da una rigida categorizzazione, nei termini che non necessariamente devono avere un determinato grado di indeterminatezza lessicale, ma piuttosto si individuano in base una qualificazione funzionale e teleologica.

Anche le questioni sugli artt. 16, comma 2 (procedimento unico regionale e provvedimento unico) e art. 24 del d.lgs. n. 104 del 2017 (che modifica l'art. 14, comma 4 della legge n. 241 del 1990, che prevede una convocazione della conferenza di servizi in modalità sincrona) non sono fondate, in quanto la determinazione della conferenza di servizi non assorbe i singoli titoli autorizzatori, ma li ricomprende, elencandoli

Altrettanto infondata è la questione dell'art. 16, comma 1, relativa al provvedimento unico di VIA statale, in quanto non realizza alcuna surroga o espropriazione delle competenze delle autonomie speciali. Esso, infatti, rinvia l'assunzione del provvedimento alla conferenza di servizi in forma simultanea con modalità sincrona, introducendo un modulo procedimentale che coinvolge al massimo grado le amministrazioni interessate. la

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

conferenza delibera all'unanimità o sulla base delle cosiddette posizioni prevalenti delle amministrazioni partecipanti. Il richiamo all'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990, comporta l'applicazione anche degli artt. 14-quater e 14-quinquies. Tale procedura evita stasi e consente comunque la manifestazione del dissenso. In caso di mancato accordo, è prevista una reiterazione delle riunioni della conferenza di servizi, in vista del raggiungimento di una posizione comune. Nell'eventualità in cui i dissensi permangano, la questione è posta all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine previsto per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipano anche i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate. Lo Stato non ha fatto altro che esercitare una propria competenza legislativa che vincola le autonomie speciali in virtù del fatto che si attua una normativa sovranazionale e che tali norme sono anche esse norme di riforma economico sociale.

### **3. L'ESAME NEL MERITO: L'APPLICAZIONE DELLE RIFORME STATALI ALLE PROVINCE AUTONOME E ALLA REGIONE TRENINO ALTO-ADIGE**


Relativamente alla disposizione dell'art. 23, che dispone il riferimento temporale dell'applicazione della nuova disciplina ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017, la questione è invece fondata, limitatamente alla Regione Trentino-Alto Adige e alle due Province autonome di Trento e di Bolzano.

Questo in quanto l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 prevede, per la Regione Trentino-Alto Adige e le due Province autonome di Trento e di Bolzano, uno speciale meccanismo di adeguamento della legislazione regionale e provinciale alle nuove norme, introdotte con atto legislativo statale, che dettino limiti alle competenze statutariamente previste. Si prevede, che essi adeguino la propria legislazione entro sei mesi. La norma censurata, nel prevedere l'applicabilità, non solo immediata, ma addirittura a ritroso, della nuova disciplina statale in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA, senza alcuna eccezione, si pone dunque in contrasto con tale disciplina.

La questione è identica a quella trattata poi nell'art. 23, comma 4 del d.lgs. n. 104 del 2017.

### **4. L'ESAME NEL MERITO: LE ULTERIORI QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE**

Relativamente alla disposizione di cui al comma 4, dell'art. 23 del d.lgs. n. 104 del 2017, che prevede un termine perentorio di 120 giorni per l'adeguamento da parte delle Regioni e delle Province autonome, decorso il quali lo Stato esercita i poteri sostitutivi, la questione non è fondata e si giustifica nell'esigenza di evitare che carenze organizzative a livello regionale o provinciale compromettano la piena attuazione della direttiva 2014/52/UE. Tale norma, inoltre, prevede espressamente che i provvedimenti statali di attuazione degli atti dell'Unione europea, da un lato, «perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma» e, dall'altro, debbono recare «l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute», giustificando dunque la legittimità della norma.


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---

Anche la previsione di un termine perentorio è legittima in quanto il meccanismo di “diffida” previsto richiama correttamente all’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Sono non fondate anche le questioni relative all’art. 12, nella parte in cui sostituisce l’art. 23, comma 4, secondo periodo, cod. ambiente; all’art. 13, nella parte in cui sostituisce l’art. 24, comma 3, secondo periodo, del medesimo cod. ambiente; all’art. 14, nella parte in cui sostituisce l’art. 25, comma 1, primo periodo (valutazione di impatto ambientale compiuta tenendo conto dei pareri degli enti potenzialmente interessati), cod. ambiente, in quanto, a differenza da quanto sostenuto dalle ricorrenti non lasciano all’amministrazione statale alcuna scelta discrezionale nella trasmissione dei progetti, dovendo questa necessariamente coinvolgere anche le Regioni nel cui territorio saranno realizzati gli interventi. Inoltre la disciplina risulta sempre ricompresa nell’ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell’ambiente» e «dell’ecosistema».

Non è fondata l’ulteriore censura relativa all’art. 24, comma 5, cod. ambiente, come novellato dall’art. 13 del d.lgs. n. 104 del 2017, nella parte in cui rimetterebbe alla discrezionalità dell’amministrazione dello Stato la richiesta di un supplemento di parere da parte delle altre amministrazioni consultate, in quanto la norma non esclude, in realtà, nuove osservazioni da parte degli enti territoriali

Non sono altresì fondate le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, per violazione del principio di leale collaborazione, in quanto il Governo non era obbligato a recepire le richieste di modifica delle Regione espresse nel parere favorevole condizionato delle stesse, espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, novembre 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)
---	---	--

#### 14. Corte costituzionale, sentenza 15 novembre 2018, n. 201

<b>MATERIA</b>	Ambiente, paesaggio, boschi
<b>OGGETTO</b>	Artt. 8, comma 4, e 12, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre 2014, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura)
<b>RICORRENTE</b>	Presidente del Consiglio dei ministri
<b>RESISTENTE</b>	Provincia autonoma di Bolzano
<b>TIPO DI GIUDIZIO</b>	Legittimità costituzionale in via principale
<b>ESITO DEL GIUDIZIO</b>	1) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre 2014, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 142, comma 1, lettera g), e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 2) <i>dichiara</i> estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.


#### ESAME DELLA PRONUNCIA

##### 5. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le questioni poste all'attenzione della Corte costituzionale riguardano:

- a) l'art. 12, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre 2014, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura), dispone che la decisione dell'autorità forestale in ordine al taglio del legname sostituisce «qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16»,
- b) l'art. 8, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014, introduce vincoli e contingentamenti all'apertura di nuovi esercizi commerciali



	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---


**6. L'ESAME NEL MERITO: IL TAGLIO DI PIANTE RIENTRANTE NELLA MANUTENZIONE ORDINARIA NON È SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

La Corte esamina nel merito la sola questione relativa all'art. 12, comma 2 della legge provinciale, in quanto quella relativa all'art. 8, comma 4 è stata oggetto di rinuncia da parte del Governo, accettata dalla Regione, che ha determinato l'estinzione del processo. La Corte dichiara non fondata la questione relativa all'art. 12, comma 2, della legge provinciale, per erroneità del presupposto interpretativo.

La disciplina provinciale, infatti, ha a riferimento delle attività di tagli di piante – riconducibili all'ordinaria attività di gestione e manutenzione del bosco, quale il «taglio colturale soggette a pianificazione e comunque tutte le utilizzazioni delle piante destinate al taglio possono aver luogo solo previo assegnazione da parte dell'autorità forestale. Si tratta in altre parole del taglio ordinario del legname da non confondersi con la trasformazione del bosco, che la stessa legge provinciale sottopone alla autorizzazione paesaggistica.

La distinzione tra le due attività trova conferma nella legislazione statale, che esclude l'autorizzazione paesaggistica (art. 149, d.lgs. n. 42 del 2004) «per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio» (comma 1, lettera b), nonché «per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste ... purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia» (comma 1, lettera c).

Il parametro interposto richiamato nel ricorso del Governo, ovverosia gli artt. 142, 146 e 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 (che sono norme fondamentali di grande riforma economico-sociale) è dunque palesemente erroneo e dunque il ricorso infondato.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, novembre 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – novembre 2018)</p>
---	--	---